VII LEGISLATURA - DOCUMENTI - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

CAMERA DEI DEPUTATI Doc. IV

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO

CONTRO IL DEPUTATO

SACCUCCI

PER CONCORSO - AI SENSI DELL'ARTICOLO 110 DEL CODICE PENALE - NEI REATI DI CUI AGLI ARTICOLI 305 E 302 IN RELAZIONE ALL'ARTICOLO 284 DEL CODICE PENALE (COSPIRAZIONE POLITICA MEDIANTE ASSOCIAZIONE E ISTIGAZIONE ALL'INSURREZIONE ARMATA CONTRO I POTERI DELLO STATO); ALL'ARTICOLO 284 DEL CODICE PENALE (INSURREZIONE ARMATA CONTRO I POTERI DELLO STATO); AGLI ARTICOLI 56, 61, NN. 2 E 10, 112, NN. 1 E 2, E 605 DEL CODICE PENALE (TENTATO SEQUESTRO DI PERSONA); 4 DELLA LEGGE 2 OTTOBRE 1967, N. 895 (DETENZIONE ABUSIVA DI ARMI); 61, N. 2, 624 E 625, NN. 2, 5 E 7, DEL CODICE PENALE (FURTO)

TRASMESSA DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA (BONIFACIO)

il 12 luglio 1976

All'onorevole Presidente della Camera dei Deputati

Roma

Roma, 7 luglio 1976

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma mi ha inviato, per l'inoltro, l'allegata richiesta di autorizzazione a procedere e ad emettere ed eseguire mandato di cattura nei confronti dell'onorevole Saccucci Sandro.

Provvedo, pertanto, a trasmettere tale richiesta con gli atti del procedimento (fascicolo n. 3361/71/A della Procura di Roma).

Il Ministro
Bonifacio

All'onorevole Presidente della Camera dei Deputati

Roma

Roma, 30 giugno 1976

Questa Procura, in seguito ad indagini di polizia giudiziaria svolte dall'ufficio politico della Questura di Roma, il 19 marzo 1971, instaurava procedimento penale nei confronti di Borghese Junio Valerio, Saccucci Sandro, Rosa Mario, De Rosa Giovanni, Orlandini Remo, Lovecchio Giuseppe ed altri, per il reato di cospirazione politica mediante associazione.

I fatti che avevano dato origine all'imputazione riguardavano attività eversive programmate dal Fronte Nazionale e da altre formazioni della destra extraparlamen-

VII LEGISLATURA - DOCUMENTI - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

tare e culminate in una serie di riunioni di alcune centinaia di persone avvenute in Roma, nella notte sull'8 dicembre 1970. Tali riunioni, alla stregua di molteplici risultanze probatorie, dovevano preludere all'occupazione di uffici pubblici, all'arresto di personalità politiche e ad attentati alle linee di comunicazione ed agli impianti di illuminazione. Era altresì prevista l'occupazione degli impianti di trasmissione televisiva ubicati in via Teulada. A breve distanza da tale ultimo obiettivo era stata accertata la presenza, in circostanze chiaramente collegate al piano insurrezionale, di un contingente armato di 197 uomini, appartenenti alla caserma della Guardia forestale di Cittaducale, al comando dell'ispettore del reparto, dottor Luciano Berti, nei confronti del quale era spedito ed eseguito mandato di cattura. Era stata altresì accertata la realizzazione di altri obiettivi del programma criminoso.

In particolare, molteplici e convergenti risultanze fornivano la prova che Sandro Saccucci, eletto nel 1972 deputato al Parlamento, in concorso con altre persone aveva promosso ed organizzato una riunione, nella caserma « Folgore » dell'Associazione nazionale paracadutisti d'Italia, di un numero imprecisato (ma certamente superiore al centinaio) di persone, le quali avevano atteso fino alle prime ore dell'8 dicembre l'arrivo di armi e mezzi di trasporto, al fine di partecipare alla realizzazione del progetto eversivo.

Nel corso di perquisizione domiciliare eseguita nei confronti del Saccucci era sequestrata, fra l'altro, una agenda, che reca molteplici indicazioni attinenti all'attività cospirativa ed insurrezionale.

Era pure acquisito, previo sequestro in danno del Borghese, il testo di proclami che avrebbero dovuto essere pubblicati successivamente al realizzarsi del «colpo di Stato».

In seguito ad istanze prodotte da alcuni imputati detenuti, la sezione istruttoria della Corte di appello di Roma, pronunciando sul gravame interposto avverso ordinanza del giudice istruttore, disponeva la scarcerazione del Saccucci e dei suoi coimputati per insufficienza di indizi. È da rilevare, però, che, pronunciando su precedente gravame, lo stesso organo giurisdizionale aveva confermato la sussistenza, nei confronti di tutti i giudicabili colpiti da ordini di cattura, di elementi di colpevolezza idonei

a legittimare il protrarsi dello stato di custodia.

Successivamente, nel settembre del 1974, in seguito all'invio da parte dell'onorevole Ministro della difesa di informative raccolte dal SID e di una confessione stragiudiziale resa da uno dei principali imputati, l'Orlandini, ad ufficiali dipendenti da tale servizio, l'attività istruttoria si giovava di rinnovati impulsi consentendo di attingere, oltre che la conferma della serie accusatoria già in atti, la prova circostanziata che l'azione eversiva era stata spinta a sviluppi tali da realizzare condotta punibile a titolo di insurrezione armata contro i poteri dello Stato (articolo 284 codice penale).

Per tali ragioni quest'ufficio provvedeva a formulare la nuova rubrica nei termini di cui al mandato di cattura in atti.

L'onorevole Saccucci, come risulta dalla rubrica di reato, era chiamato a rispondere di concorso nei delitti di cui ai capi a), b), c), d) ed e), precisati in copertina.

Al parlamentare suddetto era rivolto invito a presentarsi spontaneamente per esercitare le facoltà di cui all'articolo 250 del codice di procedura penale, ma il Saccucci non riteneva di dovervi aderire.

Con nota in data 14 dicembre 1974, quest'ufficio inoltrava a codesta onorevole Camera dei deputati – attraverso la procura generale d'appello ed il signor Ministro per la grazia e giustizia – motivata richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti dell'indicato parlamentare, nonché richiesta di assoggettare l'onorevole Saccucci a provvedimento limitativo della libertà personale, obbligatorio tenuto conto della qualificazione giuridica dei reati descritti ai capi a) e b) dell'allegata rubrica.

Codesta onorevole Camera dei deputati, nella seduta del 26 giugno 1975 deliberava di concedere la richiesta autorizzazione a procedere, decidendo, altresì, nella medesima seduta, di non concedere l'autorizzazione ad emettere contro il Saccucci il mandato di cattura.

Il giudice istruttore presso il locale tribunale, espletava, così, l'interrogatorio del parlamentare, il quale rendeva le proprie discolpe in ordine ai gravi reati contestatigli con mandato di comparizione del 18 luglio 1975.

A conclusione della lunga ed impegnativa fase istruttoria, quest'ufficio richiedeva, con la requisitoria definitiva, il rinvio a giudizio della Corte d'assise di Roma, dell'onorevole Saccucci in relazione a tutti i

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

delitti ascrittigli, ed il giudice istruttore, con ordinanza del 5 novembre 1975, accoglieva tale richiesta, disponendo in conformità nei riguardi del parlamentare.

La recente rielezione dell'onorevole Saccucci alla Camera dei deputati impone ora a questa Procura della Repubblica di rinnovare la richiesta di autorizzazione a procedere nei riguardi del citato parlamentare, e di formulare contestuale istanza perché sia concessa, altresì, l'autorizzazione ad emettere ed eseguire, nei suoi confronti, il

mandato di cattura, obbligatorio, si ripete, tenuto conto dei titoli di reato contestatigli ai capi a) e b) della rubrica.

Quest'ufficio trasmette, onde consentire una approfondita deliberazione di quanto richiesto, gli atti processuali inerenti alla posizione dell'onorevole Saccucci.

Con ossequio.

Il Procuratore della Repubblica
ELIO SIOTTO